

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 maggio 2006
— Galileo International Technology e a./Commissione

(Causa T-279/03) ⁽¹⁾

(«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Progetto comunitario di sistema globale di radionavigazione satellitare (Galileo) — Danno invocato dai titolari di marchi e di nomi commerciali contenenti il termine Galileo — Responsabilità della Comunità in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi — Danno anormale e speciale»)

(2006/C 165/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados), Galileo International LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti), Galileo Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Galileo Danmark A/S (Copenaghen, Danimarca), Galileo Deutschland GmbH (Francoforte sul Meno, Germania), Galileo España, SA, (Madrid, Spagna), Galileo France SARL (Roissy-en-France, Francia), Galileo Nederland BV (Hoofddorp, Paesi Bassi), Galileo Nordiska AB (Stoccolma, Svezia), Galileo Portugal Ltd (Alges, Portogallo), Galileo Sigma Srl (Roma, Italia), Galileo International Ltd (Langley, Berkshire, Regno Unito), The Galileo Co. (Londra, Regno Unito) e Timas Ltd (Dublino, Irlanda) [Rappresentanti: C. Delcorde, J.-N. Louis, J.-A. Delcorde e S. Maniatiopoulos, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: N. Rasmussen e M. Huttunen, agenti, assistiti da A. Berenboom e N. Van den Bossche, avvocati]

Oggetto della causa

Domanda mirante ad ottenere, da un lato, che la Commissione cessi di utilizzare il termine «Galileo» in rapporto al progetto comunitario di sistema globale di radionavigazione satellitare e di indurre terzi ad utilizzarlo e, dall'altro, il risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito per l'utilizzo e la promozione da parte della Commissione di tale termine, che si asserisce essere identico a marchi registrati dalle ricorrenti ed ai loro nomi commerciali.

Dispositivo della sentenza

1) Il ricorso è respinto.

2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 251 del 18 ottobre 2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 maggio 2006
— Kallianos/Commissione

(Causa T-93/04) ⁽¹⁾

(«Dipendenti — Trattenute effettuate sulla retribuzione — Assegno alimentare nell'ambito di un procedimento di divorzio — Esecuzione di una sentenza di un giudice nazionale»)

(2006/C 165/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Theodoros Kallianos (Kraainem, Belgio) [Rappresentante: avv. G. Archambeau]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck,]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione relativa a talune delle ritenute effettuate sulla retribuzione del ricorrente a seguito dei provvedimenti provvisori ordinati da un giudice belga, una domanda diretta al rimborso delle dette somme, nonché una domanda di versamento degli interessi.

Dispositivo della sentenza

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30 aprile 2004.